

Servizi di Assistenza Tecnica agli Allevamenti
(S.A.T.A.)

ART. 1– OGGETTO E FINALITA’

Con il presente atto, la Regione Calabria disciplina l’erogazione degli aiuti di Stato al settore zootecnico ai sensi del Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Gli interventi previsti nell’ambito del progetto S.A.T.A. (Servizi di Assistenza Tecnica agli Allevamenti) sono finalizzati sostanzialmente a favorire il miglioramento della qualità delle produzioni, l’innovazione ed il rafforzamento della competitività delle imprese zootecniche calabresi.

Gli aiuti di cui al presente atto, finalizzati all’attuazione di servizi di assistenza tecnica a favore del comparto zootecnico regionale, sono destinati all’Associazione Regionale Allevatori della Calabria (di seguito denominata “A.R.A.”) riconosciuta con L. R. 5 maggio 1990, n.54.

I suddetti servizi, per come di seguito articolati, dovranno essere accessibili a tutti gli allevatori della Calabria e l’appartenenza all’Associazione Regionale Allevatori non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

Gli aiuti previsti saranno concessi nel rispetto delle condizioni di cui al capo I e al capo III (articoli nn. 20, 21, 22, 23, 24 e 27) del predetto Regolamento (UE) N. 702/2014.

ART. 2– CAMPO DI APPLICAZIONE

La disciplina di cui al presente atto si applica ai regimi di aiuti di Stato a favore del settore zootecnico regionale che hanno le seguenti finalità:

- a) ASSISTENZA TECNICA;
- b) PRODUZIONI DI QUALITÀ;
- c) MIGLIORAMENTO GENETICO.

ART. 3– TIPOLOGIE DI AIUTO

Il presente atto disciplina le tipologie di aiuto di seguito riportate:

ASSISTENZA TECNICA

- a) Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, di attività dimostrative e di azioni di informazione nel settore zootecnico.

Gli aiuti previsti finanziano i seguenti costi ammissibili:

1. spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, di attività dimostrative e di azioni di informazione;
2. spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;
3. costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;
4. nel caso di progetti dimostrativi, sono ammissibili anche i seguenti costi di investimento:
 - (i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione;
 - (ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - (iii) spese generali collegate alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);
 - (iv) l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

Gli aiuti di cui precedenti paragrafi 1) e 3) sono erogati ad A.R.A. in qualità di soggetto attuatore dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione, e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari (allevatori) delle medesime azioni.

Per l'espletamento dei servizi di cui sopra A.R.A. dispone delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare.

L'appartenenza dei produttori all'Associazione Regionale Allevatori della Calabria non costituisce una condizione per avere accesso alle attività.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi di A.R.A. sono limitati ai costi delle attività prestate per le suddette azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, attività dimostrative ed azioni di informazione.

L'intensità di aiuto previsto non potrà superare il 100% dei costi ammissibili.

Nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 4), l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi fiscali.

(Rif. art. 21 Reg. UE 702/2014)

b) Aiuti per servizi di consulenza

Gli interventi sono finalizzati ad aiutare gli allevatori ad usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali della propria impresa zootecnica.

I servizi di consulenza dovranno riguardare, oltre alle tematiche inerenti il comparto zootecnico, anche ed obbligatoriamente misure specifiche volte alla modernizzazione, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità e/o la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

Gli aiuti sono erogati ad A.R.A. in qualità di soggetto attuatore dei servizi di consulenza e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari (allevatori).

L'Associazione Regionale Allevatori della Calabria risulta dotata di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nel settore zootecnico in cui presta consulenza.

Nell'esercizio dell'attività di consulenza A.R.A. è tenuta al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'appartenenza dei produttori all'Associazione Regionale Allevatori della Calabria non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi di A.R.A. sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato.

L'importo dell'aiuto è limitato a 1.500,00 EURO per consulenza.

(Rif. art. 22 Reg. UE 702/2014)

c) Servizi di sostituzione nell'azienda zootecnica

Gli aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola finanziano i costi effettivi inerenti alla sostituzione dell'allevatore, di una persona fisica che è un coadiuvante familiare o di un suo collaboratore durante la loro assenza in caso di malattia, compresa la malattia dei figli, periodi di ferie, congedo di maternità e congedo parentale oppure in caso di decesso.

La durata totale della sostituzione è limitata a tre mesi l'anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo di maternità e congedo parentale che è limitata a sei mesi in ciascun caso.

Gli aiuti sono erogati ad A.R.A. in qualità di soggetto prestatore dei servizi di sostituzione nell'azienda zootecnica e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari (allevatori).

L'appartenenza dei produttori all'Associazione Regionale Allevatori della Calabria non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

L'intensità di aiuto previsto non potrà superare il 100% dei costi effettivi sostenuti per la sostituzione.

(Rif. art. 23 Reg. UE 702/2014)

d) Azioni promozionali a favore dei prodotti zootecnici

Gli aiuti finalizzati alle azioni promozionali sono destinati a finanziare i costi per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni. I predetti aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- spese di iscrizione;
- spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- premi simbolici fino a un valore di 1.000,00 Euro per premio e per vincitore. Questi sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna;
- spese di viaggio e spese per il trasporto di animali.

Gli aiuti sono concessi sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

Le azioni promozionali di cui sopra, a favore dei prodotti zootecnici, saranno prestate dall'Associazione Regionale Allevatori della Calabria.

Gli aiuti sono concessi sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti da A.R.A..

La partecipazione alle attività promozionali di cui sopra non è subordinata all'adesione ad A.R.A. e i contributi alle spese amministrative dell'Associazione Regionale Allevatori sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

L'intensità di aiuto previsto non potrà superare il 100% dei costi ammissibili.

(Rif. art. 24 Reg. UE 702/2014)

PRODUZIONE DI QUALITÀ'

Gli aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità prevedono le seguenti categorie di aiuti destinati al prestatore del servizio di consulenza:

- aiuti a copertura dei costi per attività di ricerche di mercato;
- per l'ideazione e la progettazione di un prodotto e per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità.

Gli aiuti previsti sono concessi nell'ambito dei seguenti regimi di qualità:

a) regimi di qualità istituiti ai sensi dei seguenti regolamenti e disposizioni:

- i) regolamento (UE) n. 1151/2012;
- ii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

b) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i)

la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono:

— caratteristiche specifiche del prodotto, oppure — particolari metodi di produzione, oppure

— una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii) i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori;

iii) i regimi di qualità devono prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv) i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;

c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione "Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari".

Gli aiuti sono versati ad A.R.A. in qualità di soggetto prestatore del servizio di ricerca e/o del servizio di consulenze non comportano pagamenti diretti ai beneficiari (allevatori).

L'intensità di aiuto previsto non potrà superare il 100% dei costi effettivamente sostenuti.

(Rif. art. 20 Reg. UE 702/2014)

MIGLIORAMENTO GENETICO

Gli aiuti coprono i costi per l'adozione e la tenuta dei libri genealogici nonché per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame.

Di seguito si riporta l'intensità degli aiuti previsti:

a) aiuti fino al 100 % dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;

b) aiuti fino al 70 % dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

Gli aiuti di cui sopra sono versati a favore di A.R.A. in qualità di soggetto attuatore del servizio e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari (allevatori).

(Rif. art. 27 Reg. UE 702/2014)

ART. 4 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Quanto contenuto nel presente atto non si applica:

- agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei casi previsti all'art. 1, comma 6, del Regolamento (UE) N. 702/2014;
- ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, fatto salvo l'art. 30 del Reg. (UE) N. 702/2014;
- agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, fatto salvo l'art. 30 del Reg. (UE) N. 702/2014;
- agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

ART. 5 – DEMARCAZIONE E CUMULO DEGLI AIUTI

Gli aiuti di cui al presente atto non devono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel Regolamento (UE) N. 702/2014.

Gli aiuti di cui al presente atto non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del predetto Regolamento UE) N. 702/2014.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili di cui al presente atto, esentati dall'obbligo di notifica, possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) N. 702/2014.

ART. 6 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

1. Ai fini dell'attuazione del presente Aiuto la Regione, trasmette alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica, una sintesi del presente Aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento (UE) N. 702/2014;
2. Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari porrà in essere tutti gli atti necessari all'attuazione del programma ed in specifico per quanto riguarda la procedura di notifica di cui sopra, l'approvazione delle procedure operative e di ogni altro provvedimento che dovesse rendersi necessario;
3. L'attuazione dei Servizi di Assistenza Tecnica agli Allevamenti, di cui al presente atto, avviene sulla base di specifici programmi annuali e/o pluriennali presentati dall'A.R.A. in coerenza con la politica zootecnica regionale e le esigenze di assistenza tecnica del comparto, ed approvati dal competente Dipartimento Agricoltura della Regione o dalla Giunta Regionale;
4. Per la salvaguardia dell'effetto incentivante, degli aiuti previsti nell'ambito del presente atto, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione del programma annuale finalizzato all'ottenimento dell'aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione dello stesso. Il predetto programma dovrà contenere tutte le informazioni dell'impresa, del progetto, dell'elenco dei costi ammissibili, nonché della tipologia degli aiuti, secondo le specifiche modalità che saranno rese note dal competente Dipartimento Agricoltura;
 - le spese eventualmente sostenute da A.R.A. per le attività, i servizi e/o gli investimenti di cui sopra prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico della medesima Associazione Regionale Allevatori.

ART. 7 - NORMA FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dall'attuazione dei predetti Servizi di Assistenza Tecnica agli Allevamenti, prevedono una dotazione finanziaria massima annua stimata in € 2.500.000,00. Alle suddette esigenze si farà fronte con dotazioni finanziarie che saranno assegnate sulla base del bilancio regionale.

ART. 8 - APPLICABILITA'

Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano a partire dal 01 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2020.

Considerato l'obbligo di notifica alla Commissione Europea, di cui al precedente art. 6, comma 1, gli aiuti previsti non potranno entrare in vigore prima della relativa approvazione da parte della stessa Commissione.